TOSL020003 - ALBO PRETORIO - 0000019 - 08/04/2019 - A5 – REGOL - U

REGOLAMENTO ACQUISTI BENI E SERVIZI

ATTIVITA' NEGOZIALE SOTTO SOGLIA
ESPERTI ESTERNI
MINUTE SPESE

Deliberato dal Consiglio di Istituto in data 25 febbraio 2019

TITOLO I

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie (d'ora in poi "sotto soglia") di cui all'art. 35 del Dlgs 50/2016 e smi (d'ora in poi "Codice"), e sono finalizzate ad assicurare che le acquisizioni avvengano nel rispetto dei principi dettati dal Codice e alle migliori condizioni al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi definiti dal piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica (d'ora in poi PTOF).

Art. 2 – Normativa di riferimento

Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alla normativa comunitaria, nazionale (codice civile; codice di procedura civile; Dlgs 50/2016; Dlgs 56/2017; decreto 129/2018) e ai regolamenti attuativi, con particolare attenzione alle Linee Guida ANAC (n. 4).

Art. 3 – Principi e criteri

1. Gli acquisti avvengono nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che dei principi generali (si veda il Codice) di trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e rotazione.
2. Gli operatori economici (d'ora in poi OE) devono possedere, pena l'esclusione, i requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016. A norma dell'art. 83 del Codice, i criteri di selezione riguarderanno esclusivamente i seguenti requisiti: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.

CAPO II – Presupposti per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia

Art. 4 – Soglie, limiti di importo, divieto di frazionamento e lotti funzionali

1. Le procedure per l'acquisizione di beni e servizi di importi sotto soglia (di cui all'art. 35, Dlgs 50/2016) sono definite dall'art. 36, comma 2 (come modificato dal Dlgs 56/2017):

Firmato digitalmente da BALESTRA ANTONIO

"Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più OE o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 OE per i lavori e 5 OE per servizi e le forniture individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di OE, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 OE ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di OE.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie, fermo restando quanto previsto dall'art. 95, comma 4, lett a)".

2. Le forniture e i servizi non potranno essere frazionati in modo artificioso al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina degli acquisti sotto soglia.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si precisa:
a) le soglie di cui all'art. 35 sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
b) il valore della soglia di 40.000 euro fissata dal Codice è passibile di ulteriori modifiche da parte di interventi legislativi;
c) nel rispetto del divieto di frazionamento di cui al comma 2, è fatta salva la facoltà di suddividere l'affidamento in lotti funzionali.

Art. 5 – casi particolari

È possibile ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei casi previsti dall'art. 125 del Codice:

a) quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'ente aggiudicatore e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'ente aggiudicatore a norma degli articoli 80, 135, 136;

b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;

c) quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

Firmato digitalmente da BALESTRA ANTONIO

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'ente aggiudicatore, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all'ente aggiudicatore; disposizione modificata dal Dlgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all'operatore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 123. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di ricorrere a tale procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo progetto e gli enti aggiudicatori, quando applicano l'articolo 35 tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi; *disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016; disposizione modificata dal Dlgs 56-2017 in vigore dal 20-5-*2017

g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

h) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, in presenza di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato; *disposizione modificata dal Dlgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe; *disposizione modificata dal Dlgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice ed è destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni. *disposizione modificata dal Dlgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

Firmato digitalmente da BALESTRA ANTONIO

CAPO III – Responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione

Art. 6 – Ufficio rogante e Commissione per le attività negoziali

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente scolastico. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi (d'ora in avanti Dsga) è titolare dell'istruttoria e del procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente scolastico.
2. Il Dsga cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali secondo i criteri stabiliti dalle norme e disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice.
3. Il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione a composizione variabile (numero dispari di commissari, non superiore a cinque) per la valutazione delle offerte relative agli acquisti di lavori, beni e servizi.
   La commissione va nominata volta per volta e non può essere permanente e i membri vengono scelti a seconda delle professionalità e competenze inerenti ai beni/servizi da acquistare. La commissione è obbligatoria quando nella procedura negoziale è usato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
   Possono farne parte i docenti e gli ATA e la commissione può essere integrata con personale esterno quando ritenuto necessario.
   La commissione è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.
4. Il RUP si occupa di richiedere il codice CIG presso l'ANAC e il codice CUP quando dovuto.

Art. 7 – Affidamento diretto

1. Nel limite previsto dal comma 2, lett. a) dell'art. 36 del Codice, il Dirigente scolastico provvede all'affidamento di servizi e forniture mediante affidamento diretto.
2. Nella scelta dell'operatore vanno comunque sempre garantiti i principi di economicità, trasparenza, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e pubblicità.
3. È fatto salvo il diritto del Dirigente scolastico di determinare un'indagine di mercato preliminare al fine di individuare l'OE cui affidare forniture e servizi a garanzia dei principi di cui al punto 2 del presente articolo.

Art. 8 – Funzioni e poteri del Dirigente scolastico nell'attività negoziale

1. Il Dirigente scolastico, quale legale rappresentante dell'istituzione scolastica, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Istituto.
2. Al Dsga compete l'attività connessa alle minute spese.
3. Il Dirigente scolastico, nello svolgimento dell'attività negoziale, sia avvale dell'attività istruttoria del Dsga.
4. Nel caso non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente scolastico, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'art. 45, comma 2, lett. h) del Decreto 129/2018, può avvalersi dell'opera di esperti esterni

Art. 9 – Capacità e autonomia negoziale

1. Le istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione ad associazioni, fondazioni o

Firmato digitalmente da BALESTRA ANTONIO

consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata, nonché la conclusione e l'adesione ad accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 DPR 8 marzo 1999, n. 275 e dell'articolo 1, commi 70, 71 e 72 L. 107 del 2015.

3. È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

4. Le istituzioni scolastiche possono accedere a sistemi di raccolta fondi anche mediante la formazione o l'adesione a piattaforme di finanziamento collettivo per sostenere azioni progettuali senza finalità di lucro.

5. Le istituzioni scolastiche rispettano la normativa vigente in materia di acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.

Art. 10 – Limiti e poteri dell'attività negoziale

1. L'attività negoziale si svolge nell'ambito del budget previsto nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. L'attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente scolastico, in qualità di legale rappresentante dell'istituto, attraverso procedure che garantiscono la trasparenza e la pubblicità.

2. Il Dirigente scolastico:

- esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa
- provvede direttamente per gli acquisti nel rispetto delle norme sulla trasparenza, pubblicizzazione e informazione dei procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione
- chiede la preventiva autorizzazione al Consiglio di Istituto, secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 1 del Decreto 129/2018 in merito:

a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

Firmato digitalmente da BALESTRA ANTONIO

- Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali, secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 2 del Decreto 129/2018 in merito:

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
c) contratti di locazione di immobili;
d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
i) partecipazione a progetti internazionali;
j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21 del Decreto 129/2018.

- Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2 dell'art. 45 del Decreto 129/2018, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'istituto.

CAPO IV – Obblighi e facoltà di adesione a convenzioni e strumenti di acquisto centralizzati

Art. 11 – Mercato elettronico

Nel rispetto dei criteri di digitalizzazione e di dematerializzazione delle procedure di acquisto, nonché dei principi di economicità e trasparenza, le acquisizioni in economia possono avvenire attraverso il ricorso al mercato elettronico (MePA).
Le istituzioni scolastiche sono obbligate a ricorrere al MePA solo in caso di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività (comma 512 art. 1 L. 208/2015).
È invece obbligatorio il ricorso alle Convenzioni quadro attive sul portale CONSIP.

Art. 12 – Deroghe

1. È facoltà del RUP provvedere all'acquisto al di fuori dei mercati elettronici di cui all'art. 12 del presente regolamento quando il bene o servizio sia disponibile a condizioni più favorevoli, alle stesse condizioni tecniche e qualitative, ovvero quando si tratta di beni non oggetto di convenzioni quadro attive.
2. L'individuazione degli operatori economici al di fuori del mercato elettronico avviene tramite indagini di mercato, verificando che gli OE interpellati siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali (art. 83, salvo quanto disposto dalla lett. a) comma 2 art. 36 Dlgs 50/2016.

Firmato digitalmente da BALESTRA ANTONIO

CAPO V – Procedure negoziali sotto soglia

Art. 13 – Presupposti

1. Il Dirigente scolastico procede all'affidamento previa determina di indizione della procedura negoziale (art. 32, comma 2 Dlgs 50/2016), individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli OE e delle offerte.
2. Le condizioni della procedura da esperire devono essere rese note al candidato offerente, a seconda della procedura scelta, all'interno della richiesta di preventivo, della richiesta di offerta, della lettera di invito o nelle norme di gara, queste ultime, se necessario, articolate in un disciplinare di gara e un capitolato tecnico. In particolare si espliciterà:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo massimo previsto, IVA esclusa;
- il codice identificativo di gara (CIG);
- le eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo (in giorni) di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- l'eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti la materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i requisiti soggettivi richiesti all'OE e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti.

Art. 14 – Affidamento diretto

1. L'affidamento diretto da parte del Dirigente scolastico è possibile per l'acquisto di servizi o beni di valore inferiore alla soglia comunitaria di 40.000 euro, fatta sempre salva la possibilità del RUP di ricorrere alle procedure ordinarie e a quella negoziale di cui alla lett. b) comma 2 art. 36 Dlgs 50/2016.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento il Dirigente scolastico determina di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché del RUP.
Si precisa che ai sensi del comma 1 art. 31 del Codice "per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21 comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo a ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione"; al comma 2 "il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta".
3. Anche nell'affidamento diretto l'OE deve essere scelto nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e pubblicità tra coloro che siano in possesso dei requisiti generali (art. 80 Dlgs 50/2016) e di quelli minimi richiesti dalla scuola.

Firmato digitalmente da BALESTRA ANTONIO

4. È facoltà del Dirigente scolastico determinare se nella scelta dell'affidatario occorra procedere alla valutazione comparativa dei preventivi forniti da due o più operatori economici. In quest'ultimo caso, prima di procedere all'affidamento diretto, dopo aver selezionato i candidati, il RUP richiederà i preventivi. Alla ricezione dei suddetti, il RUP vaglierà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti. In caso positivo, il RUP effettua la comparazione delle offerte per l'affidamento all'offerta più economica e inoltra al fornitore aggiudicatario l'ordine di acquisto.
5. Si può comunque prescindere dalla richiesta dei preventivi nei casi di:

- nota specialità e unicità del bene o servizio richiesto
- indifferibile urgenza, determinata da circostanze impreviste non imputabili alla scuola.

6. Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice, la stipula del contratto, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente nello scambio di lettere, anche tramite PEC.
Per espressa previsione dell'art. 32 comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand still (35 giorni per la stipula del contratto).

Art. 15 – Procedura negoziale semplificata

1. Per acquisizioni in economia (lett. b) comma 2 art. 36 del Codice) la scelta dei soggetti da invitare avviene con l'individuazione di almeno 5 concorrenti idonei per l'acquisizione di beni e servizi e almeno 10 nel caso di lavori.
2. Ai concorrenti selezionati viene inviata una lettera di invito.
3. Il termine per la presentazione dell'offerta, salvo i casi di motivata urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di invio della lettera di invito.
4. Ricevuti i plichi contenenti le offerte e la documentazione richiesta, il RUP, ovvero un'apposita commissione (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa), in seduta pubblica, apre esclusivamente quelli integri ricevuti entro il termine stabilito.
5. Il RUP (o la commissione) svolge le proprie valutazioni in seduta riservata al termine della quale stila la graduatoria provvisoria dei concorrenti secondo la griglia di valutazione indicata nella lettera di invito.

Art. 16 – Criteri di aggiudicazione

Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente regolamento sono aggiudicati in base:
a) il prezzo più basso
b) l'offerta economicamente più vantaggiosa

a) Criterio del prezzo più basso

- fermo restando quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. d) del Codice, per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo;
- per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro;
- per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alla soglia di cui all'art. 35 del Codice se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

b) Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

- in tutti gli altri casi

Nel caso di utilizzo del criterio di cui alla lettera b), il Dirigente scolastico deve provvedere alla nomina di una commissione per l'esame delle offerte. Inoltre, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, si valorizzeranno gli elementi qualitativi

Firmato digitalmente da BALESTRA ANTONIO

dell'offerta, individuando criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

CAPO VI – Affidamento ed esecuzione del contratto

Art. 17 – Verifiche

1. A norma del comma 1 art. 81 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt 85 e 88 dello stesso Codice, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per a partecipazione alle procedure disciplinate dal citato Codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Banca dati nazionale degli operatori economici)

2. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2 lett. a) e b) art. 36 del Codice, la scuola verifica esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale. La scuola può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è espressamente indicata nel bando di gara o nella lettera di invito.

3. Nel caso in cui la scuola abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario.

Art 18 – Valutazione dell'anomala o della congruità dell'offerta

Un'offerta è anomala quando vi è uno squilibrio tra il corrispettivo e la prestazione tale da dover far ritenere che essa non sia seria o sostenibile. Il RUP ha facoltà di avviare la procedura di verifica di congruità in contraddittorio con l'operatore economico, anche avvalendosi di una commissione tecnica nominata all'uopo.

Art. 19 – Aggiudicazione

Il RUP può motivatamente deliberare di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di esito positivo alle verifiche previste per legge il RUP delibera in merito all'aggiudicazione definitiva.

Il RUP può aggiudicare anche in presenza di una sola offerta congrua, conveniente e idonea.

Art. 20 – Informazioni oggetto di pubblicazione

1. Ai sensi della legge 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) e del Dlgs 33/2013 (accesso civico) le pubbliche amministrazioni, incluse le istituzioni scolastiche, sono tenute alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale delle informazioni relative alla gara e alla trasmissione delle informazioni all'Autorità, e sono sottoposte al suo controllo ai fini della relazione alla Corte dei Conti.

2. A norma del comma 1 art. 29 del Codice, rubricato "Principi in materia di trasparenza":

"Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5 alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione

Firmato digitalmente da BALESTRA ANTONIO

"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti, economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo14 marzo 2013, n.33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente".

Art. 21 – Accesso agli atti.

1. Per la disciplina dell'accesso agli atti inerenti le procedure di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni normative di cui agli artt. 13 e 79 del Codice, nonché della L. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").

2. Se richiesto dall'interessato, potrà essere rilasciata copia dei documenti oggetto del procedimento di accesso a meno che si ricada nei casi previsti dall'art. 22 e ss. Del Dlgs 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). In tali casi l'estrazione di copia è subordinata all'omissione dei dati personali contenuti nell'atto e al pagamento delle indennità di riproduzione.

Art. 22 – Tracciabilità flussi finanziari

1.Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale (L. 136/2010; DL 128/2010; L. 217/2010)

2. L'istituzione scolastica ha l'obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il GIC (Codice di identificazione di Gara).

3. Sono esclusi dall'obbligo di indicazione del CIG:

- le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 Dlgs 165/2001;
- le spese effettuate con il Fondo Minute Spese;
- i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri;
- i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi

Art. 23 – Comunicazioni all'ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione)

Si rimanda a quanto disposto dalla legge 190/2012 e dalla disciplina modificata e aggiornata per effetto di ulteriori atti dell'ANAC o interventi legislativi.

Firmato digitalmente da BALESTRA ANTONIO

Art. 24 – Stipula del contratto

Si rimanda a quanto espressamente previsto dal Codice degli appalti (Dlgs 50/2016 e smi)

Art. 25 – Verifica

I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i beni e le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Art. 26 – Risoluzione e recesso

In caso di annullamento ovvero di revoca in autotutela dell'aggiudicazione, l'Amministrazione recede dal contratto, ove già stipulato. È prevista la corresponsione di un indennizzo esclusivamente nell'ipotesi di revoca (art. 21 quinquies, comma 1 L 241/1990)

TITOLO II

CAPO I – Contratti con esperti esterni

Art 27 - Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa

1. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alla normativa comunitaria, nazionale (codice civile, codice di procedura civile, Decreto 129/2018, Dlgs 165/2001 e ssmm) e ai regolamenti attuativi, con particolare riferimento alle Linee guida dell'ANAC (Linea guida n. 4)

Nel caso non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di specifiche attività o non vi sia la disponibilità da parte del personale interno, il Dirigente scolastico, nei limiti di spesa del relativo progetto (art. 43 comma 3 Decreto 129/2018).

2. A norma del comma 6 art. 7 Dlgs 165/2001 (così come modificato dal Dlgs 75/2017):

"per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".

A tal fine il Dirigente scolastico deve verificare che:

- l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'orientamento all'amministrazione conferente, a obiettivi specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità della scuola;
- sia stato preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne;
- la prestazione sia di natura temporanea e altamente qualificata;
- siano preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della prestazione; non è ammesso il rinnovo.

Tale procedura deve essere avviata mediante la pubblicazione d'un avviso sul sito internet dell'Istituzione scolastica e espletata nel rispetto delle previsioni normative.

All'esito dell'espletamento di tale procedura la scuola stipulerà con l'esperto individuato un contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 e ss del codice civile.

Qualora l'esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell'incarico dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 53 ("incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi") del Dlgs 165/2001 nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento.

Firmato digitalmente da BALESTRA ANTONIO

Con riferimento alla tipologia di contratto da stipulare con gli esperti, si precisa che il comma 5bis art. 7 Dlgs 165/2001nha sancito il divieto per le pubbliche amministrazioni, a partire dal 1° gennaio 2018, di stipulare contratti di collaborazione aventi ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
3. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività, è possibile ricorrere ai dipendenti di altre istituzioni scolastiche in applicazione dell'art. 35 CCNL comparto scuola 2007

Art 28 - Pubblicazione degli avvisi di selezione

1. Compatibilmente con le disposizioni finanziarie, il Dirigente scolastico individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti a esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nell'apposita sezione del proprio sito web.
Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo quanto statuito dal comma 6 dell'art. 7 Dlgs 165/2001.
2. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento/attività richiesti.
3. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 Dlgs 29/1993 e smi.
Gli avvisi dovranno anche indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.
4. Per ciascun contratto va specificato:

- oggetto della prestazione
- durata del contratto
- modalità di realizzazione del medesimo
- corrispettivo proposto

5. Ciascun aspirante può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
6. Secondo quanto previsto dal Dlgs 196/2003, va sempre indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati.

Art. 29 - Individuazione degli esperti esterni

Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal Dirigente scolastico, il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di persone coinvolte nel progetto.
La comparazione avviene nel rispetto dell'art. 43 comma 3 del Decreto 12971028 e delle norme di trasparenza.

Art. 30- Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non conformi a quanto richiesto, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente scolastico può richiedere all'esperto di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati delle prestazioni siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente scolastico può richiedere all'esperto di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero

Firmato digitalmente da BALESTRA ANTONIO

sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Dirigente scolastico verifica l'assenza di ulteriori oneri, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti e autorizzati.

TITOLO III

CAPO I - Fondo economale per le minute spese

Art. 31

Il Fondo economale per le minute spese è regolamentato dall'art. 21 del Decreto 129/2018.

1. Ciascuna istituzione scolastica può costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.
2. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stata stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera in data 25 febbraio 2019.
3. È sempre vietato l'uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l'istituzione scolastica ha un contratto d'appalto in corso.
4. La gestione del fondo economale per le minute spese spetta al Dsga che, a tal fine, contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro informatizzato di cui all'articolo 40, comma 1, lettera e) del Decreto 129/2018. Il Dsga può nominare uno o più soggetti incaricati di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
5. Il fondo economale per le minute spese è anticipato, in tutto o in parte, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal dirigente scolastico al Dsga. Ogni volta che la somma anticipata è prossima ad esaurirsi, il Dsga presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai singoli progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.
6. I rimborsi previsti dal comma 5 avvengono, in ogni caso, entro il limite stabilito dal Consiglio d'istituto con la delibera di cui al comma 2. Detto limite può essere superato solo con apposita variazione al programma annuale, proposta dal dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto.
7. A conclusione dell'esercizio finanziario il Dsga provvede alla chiusura del fondo economale per le minute spese, restituendo l'importo eventualmente ancora disponibile con apposita reversale di incasso.
8. La costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

TITOLO IV

CAPO I – Disposizioni finali

Art. 32 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
2. Il presente regolamento resterà in vigore fino alla prossima modifica.

Firmato digitalmente da BALESTRA ANTONIO